



CITTÀ DI ANAGNI

PROVINCIA DI FROSINONE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 08 del REG. Data 21/06/2022	Oggetto: Tari (Tassa Rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2022.
---	---

L'anno duemilaventidue in questo giorno ventuno del mese di giugno alle ore 16:00 presso questa Sede Municipale si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE convocato con avvisi notificati a norma di legge in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta pubblica nelle persone dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Avv. Daniele Natalia - SINDACO - Presente/Assente

X	
---	--

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
SALVATI Davide	X		PIETRUCCI Luigi	X	
CARDINALI Alessandro	X		PROIETTI Vincenzo	X	
AMBROSETTI Riccardo	X		NECCI Antonio	X	
D'ANGELI Magno	X		TASCA Valeriano	X	
GIOVANNELLI PROTANI Elvio	X		VECCHI Guglielmo	X	
QUARMI Umberto	X		TAGLIABOSCHI Sandra	X	
TUFFI Danilo	X		FIORAMONTI Fernando	X	
NARETTI Pierino	X		DI GIULIO Nello	X	

X
Assume la presidenza Avv. Davide Salvati in qualità di Presidente del Consiglio assistito dal Segretario Generale Dott. Stefano Schirmenti

Il Presidente accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

- Vengono nominati scrutatori dal Presidente i Consiglieri: Quarmi e Vecchi per i gruppi di Maggioranza, e Tagliaboschi per i gruppi di Minoranza.
- La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che: l'audio registrazione e i relativi allegati sono depositati presso la Segreteria Generale:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ... »;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

PRESO ATTO l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha stabilito che: «A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa

corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”; abrogando implicitamente l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;

Vista la legge n. 15 del 25 febbraio 2022 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”

Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all’articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 31 maggio 2022 con cui si è prorogato il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2022-2024 dei Comuni al 30 giugno 2022;

Richiamato l’art. 43, comma 11 del d.l. 50/2022 che testualmente prevede: *"all'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.»*

Dato atto che:

- deliberazione assunta in data odierna dal Consiglio Comunale n. 7 è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d’igiene urbana per l’anno 2022;

Dato atto che l’approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l’anno 2022;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 3.013.127,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l’anno 2022, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Preso atto di quanto sopra riportato, il PEF finale 2022 è pari ad € 3.013.127,00 iva compresa;

Considerato che la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente che il costo presunto, per l’anno 2022, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi € 3.013.127,00 che l’ente locale, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali.

Ritenuto, pertanto, di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell’anno 2022 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) indicati nella già citata relazione e di seguito riportati:

UTENZE DOMESTICHE:suddivisione semplicemente ideale determinata applicando la proporzione della quota variabile sulla base delle superfici medie per categorie di nuclei familiari:

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI

DESCRIZIONE	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
	AL MQ.	NUCLEO
Nucleo familiare di 1 componente	0,368858	98,00
Nucleo familiare di 2 componenti	0,403171	143,00
Nucleo familiare di 3 componenti	0,437483	154,00
Nucleo familiare di 4 componenti	0,471796	177,00
Nucleo familiare di 5 componenti	0,501819	233,00
Nucleo familiare di 6 componenti	0,527553	306,01

UTENZE NON DOMESTICHE

N°	DESCRIZIONE	Q.F.	Q.V.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,834392	2,305608
2	Cinematografi e teatri	1,38	1,04
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,513549	1,206451
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,435931	2,854069
5	Stabilimenti balneari	1,95	1,47
6	Esposizioni, autosaloni	0,640348	2,169652
7	Alberghi con ristorante	2,095683	6,034317
8	Alberghi senza ristorante	1,64938	4,47062
9	Case di cura e riposo	4,24	3,18
10	Ospedali	1,591167	6,828833
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,882234	5,607766
12	Banche ed istituti di credito	0,989628	3,340372
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,785211	4,524789
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,862829	5,467171
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,397122	3,102878
16	Banchi di mercato beni durevoli	4,64	3,48
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista	1,901638	3,965362
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,435931	3,674069
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,688189	4,751811
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,620943	3,699057
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,834392	3,525608
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	6,306453	11,133547
23	Mense, birrerie, amburgherie	5,180993	9,149007
24	Bar, caffè, pasticceria	4,754095	8,385905
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,268983	3,721017
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,891266	8,968734

27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	8,208091	14,471909
28	Ipermercati di generi misti	4,268983	5,941017
29	Banchi di mercato generi alimentari	6,752756	11,907244
30	Discoteche, night-club	1,435931	7,524069

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»

Richiamato il vigente Regolamento della TARI il quale disciplina le riduzioni ed esenzioni:

Atteso che l'onere finanziario per le suddette riduzioni, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, trova copertura nel Bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in

data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaggio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Con la seguente votazione:

n.11 voti favorevoli, voti contrari n. 04 (Di Giulio – Cardinali – Fioramonti – Tasca) e n. 02 non votanti (Tagliaboschi – Necci)

DELIBERA

1) di stabilire per l'anno 2022, le tariffe della TARI nella misura integralmente riportate nel prospetto che segue:

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI

DESCRIZIONE		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
		AL MQ.	NUCLEO
Nucleo familiare di 1 componente	0,368858	98,00	
Nucleo familiare di 2 componenti	0,403171	143,00	
Nucleo familiare di 3 componenti	0,437483	154,00	
Nucleo familiare di 4 componenti	0,471796	177,00	
Nucleo familiare di 5 componenti	0,501819	233,00	
Nucleo familiare di 6 componenti	0,527553	306,01	

UTENZE NON DOMESTICHE

N°	DESCRIZIONE	Q.F.	Q.V.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,834392	2,305608
2	Cinematografi e teatri	1,38	1,04
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,513549	1,206451
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,435931	2,854069
5	Stabilimenti balneari	1,95	1,47
6	Esposizioni, autosaloni	0,640348	2,169652
7	Alberghi con ristorante	2,095683	6,034317
8	Alberghi senza ristorante	1,64938	4,47062
9	Case di cura e riposo	4,24	3,18
10	Ospedali	1,591167	6,828833
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,882234	5,607766

12	Banche ed istituti di credito	0,989628	3,340372
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,785211	4,524789
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,862829	5,467171
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,397122	3,102878
16	Banchi di mercato beni durevoli	4,64	3,48
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista	1,901638	3,965362
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,435931	3,674069
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,688189	4,751811
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,620943	3,699057
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,834392	3,525608
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	6,306453	11,133547
23	Mense, birrerie, amburgherie	5,180993	9,149007
24	Bar, caffè, pasticceria	4,754095	8,385905
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,268983	3,721017
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,891266	8,968734
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	8,208091	14,471909
28	Ipermercati di generi misti	4,268983	5,941017
29	Banchi di mercato generi alimentari	6,752756	11,907244
30	Discoteche, night-club	1,435931	7,524069

2) di dare atto che, in forza dell'art. 7 "Produzione di rifiuti speciali – riduzioni superficiali" del regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 30/07/2021, sono applicate le seguenti riduzioni superficiali per la componente TARI:

	% di riduzione della superficie
Carrozzerie, officine meccaniche e simili	30%
Attività di produzione alimentare	30%
Attività di produzione artigianale	30%
Studi e laboratori medici	20%
Altre attività	20%

3) di dare atto che, in forza dell'art. 20 "Agevolazioni" del regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con deliberazione consiliare n. 27 del 30/07/2021, sono applicate le seguenti riduzioni superficiali per la componente TARI:

	Misura riduzione della superficie
Impossibilità nell'effettuare il servizio di raccolta porta a porta per obiettive situazioni di disagio nello svolgimento dello stesso (distanza di metri 500 del servizio dall'abitazione su strade comunali)	30%
Nucleo familiare in cui sono presenti portatori di handicap o invalidità al 100%, e titolari di indennità di accompagnamento INPS	40%
Utenze domestiche relative a famiglie che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare pari o inferiore ad euro 12.000,00	70%
mancato svolgimento del servizio (riduz. quota variabile) per il periodo in cui tale disservizio si è verificato	20%

4) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura % fissata dalla Provincia;

5) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

Con la seguente votazione:

n.11 voti favorevoli, voti contrari n. 04 (Di Giulio – Cardinali – Fioramonti – Tasca) e n. 02 non votanti (Tagliaboschi – Necci

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto, stante il carattere d'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to – Dott Stefano Schirmenti

IL PRESIDENTE
F.to - Dott. Davide Salvati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

DISPONE

Che la presente deliberazione :

- ❑ Venga affissa all'Albo Pretorio dell'Ente per rimanervi quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000 , N. 267;
- ❑ Venga comunicata, in elenco, in pari data con apposita lettera ai signori capigruppo consiliari (art. 125 D.Lgs 18/08/2000 n. 267/)
- ❑ Venga inviata per l'esecuzione, agli Uffici interessati in quanto dichiarata immediatamente eseguibile;

Anagni

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Stefano Schirmenti

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Anagni li



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott Stefano Schirmenti

CERTIFICA

Che la presente deliberazione su conforme attestazione del dipendente responsabile addetto alla pubblicazione è stata affissa all'Albo Pretorio dalal.....

Al corrispondente n. del registro Pubblicazioni;

che la stessa è divenuta esecutiva perchè:

- ❖ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art 134 c. 3, D.Lgs 267/2000;
- ❖ dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell art 134 u.c. T.U. 267/2000;

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Stefano Schirmenti